



TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati

- dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.
- dott. Daniele Venier - Giudice
- dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma VI, L.F.,
presentato (in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento) da
SELECO s.p.a. con sede in Trieste, piazza Unità n. 3;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti prefallimentari nn. 38/18, 39/18,
41/18 e 45/18 al presente procedimento di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo
273 c.p.c. (cfr. Cass. 15/5/2015 nn. 9935 e 9936);

valutato quanto esposto dalla ricorrente nei paragrafi relativi alle cause della crisi, alle
iniziative finalizzate alla soluzione della crisi ed alla potenzialità dell'operazione
nonché nella parte concernente la bozza del piano e della manovra finanziaria da
sottoporre ai creditori per la ristrutturazione dell'indebitamento;

ritenuta la sussistenza dei prerequisiti previsti dalla legge (presupposto soggettivo e
oggettivo) e valutata l'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 161, IX comma,
L.F.;

valutata l'opportunità di procedere alla nomina del Commissario Giudiziale, in
considerazione della complessità delle questioni indicate nel ricorso;

ritenuto che, essendo pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, può
essere concesso il termine massimo previsto dall'art. 161, ult. comma, L.F.;

visto l'art. 161 L.F.

assegna



alla ricorrente termine fino al 27/12/2018 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 L.F., commi II e III

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Giovanni Turazza, con studio in Trieste

dispone

che la ricorrente depositi in Cancelleria entro il 9/11/2018 una relazione informativa sull'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con particolare riguardo alle risorse finanziarie immediatamente disponibili;

nello stesso termine un programma dell'attività che la Società intende realizzare fino al 27/12/2018 ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con analitica indicazione delle tempistiche previste e l'indicazione dei soggetti preposti all'esecuzione di tali attività;

mensilmente una relazione contabile con il confronto alla situazione (contabile) alla data della presentazione della domanda

fatta salva l'applicazione dell'articolo 161, VIII co. ultimo periodo L.F.

informa

che sono vietati, se non autorizzati ai sensi dell'art. 182 quinquies II comma L.F. i pagamenti dei debiti pregressi;

che sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che comportano assunzione di obbligazioni superiori ad € 10.000,00;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla Cancelleria di comunicare copia del ricorso e del presente provvedimento al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste, 26.10.2018

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi

